



Sentenza n. 158/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Giudice

Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **23873** sui conti giudiziali n. **36745** e n. **36746** resi dall'incaricato delle riscossioni esterne del comune di Acquappesa (CS) per l'esercizio finanziario 2018, nei confronti di Area riscossioni S.r.l. (oggi Area S.r.l.) in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante dott.ssa Anna Todesco, con sede legale in Mondovì (CN), via Torino, n. 10/B (CAP 12084), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Zoppolato del foro di Milano, elettivamente domiciliata presso la PEC mauriziopiero.zoppolato@milano.pecavvocati.it giusta procura allegata alla memoria di costituzione del 21.5.2024;

- esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
- visti gli atti del giudizio;

All'udienza del 29.04.2026, letta la relazione del relatore, primo

referendario Carlo Efisio Marrè Brunenghi, uditi l'avv. Fabrizio Laudadio per delega dell'avv. Maurizio Zoppolato, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Costantino Nassis.

FATTO

1. Con relazione n. 404/2023, il Magistrato istruttore richiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio sui conti giudiziali n. 36745 e 36746 resi da Area Riscossioni Srl in qualità di incaricato delle riscossioni esterne del Comune di Acquappesa (CS), relativi all'esercizio 2018, ai fini dell'acquisizione della pronuncia del Collegio sulla improcedibilità dei conti de quibus avendo rilevato che per il medesimo esercizio erano stati depositati due conti, di diverso importo e privi della specificazione dell'oggetto della riscossione, privi della relativa parifica, ancorché firmati dal responsabile del servizio finanziario e, per come compilati, inidonei a rappresentare la gestione dell'agente contabile.

2. Con memoria difensiva del 21.5.2024, si costituiva per Area S.r.l. l'Avv. Zoppolato, che, dedotta la procedibilità del conto, chiedeva la rimessione degli atti all'istruttore per l'esame del conto nel merito.

3. Con la sentenza/ordinanza n. 117/2025 del 19 maggio 2025 il Collegio si è pronunciato dichiarando procedibile il conto giudiziale, "ferma restando la necessità che l'agente contabile meglio dettagli e documenti le poste in entrata di ogni conto ed

i residui, così consentendo di ricondurre i due conti alle esigenze alle relative gestioni". Disponeva quindi la rimessione degli atti al magistrato istruttore per l'inizio dell'istruttoria e la fissazione del relativo cronoprogramma, rinviando per gli ulteriori provvedimenti collegiali all'udienza del 9 luglio 2025.

4. Con relazione integrativa del 27 giugno 2025, il magistrato istruttore ha rappresentato che la revisione avrebbe potuto essere completata entro il mese di settembre 2025.

5. In data 01.07.2025 l'amministrazione ha depositato una breve nota con allegata documentazione.

6. In esito all'udienza del 9 luglio 2025, con ordinanza n. 82/25 del 18 luglio 2025, il Collegio ha disposto il rinvio della discussione al 28 gennaio 2026 (successivamente indicato al giorno 29 aprile 2026, giusto decreto presidenziale n. 13/26 del 7 gennaio 2026), al fine di consentire al Magistrato istruttore il completamento dell'attività di revisione, fissando il termine del 28 novembre 2025 per il deposito della relazione illustrativa.

7. Con relazione del 28.11.2025, il magistrato designato, pur non riconoscendo ammanchi nelle gestioni di cui ai conti giudiziali n. 36745 e n. 36746, ha concluso per l'irregolarità dei conti medesimi in quanto inidonei a rappresentare correttamente i fatti di gestione e i relativi risultati.

8. Con memoria difensiva dell'8 gennaio 2026, la difesa del concessionario, richiamata la completezza dei dati raccolti in sede istruttoria, ha concluso per la regolarità della gestione e il

discarico dell'agente.

9. All'udienza del 29 aprile 2026, l'avv. Laudadio si è riportato alle memorie in atti, mentre il pubblico ministero ha fatto proprie le conclusioni del magistrato istruttore. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. I conti giudiziali n. 36745 e n. 36746 resi da Area Riscossioni s.r.l. nella sua qualità di concessionario delle riscossioni esterne del comune di Acquappesa relativi all'esercizio finanziario 2018 devono essere dichiarati irregolari senza ammanco a carico del concessionario.

È opportuno rammentare che già con la sentenza-ordinanza n. 117/2025 del 19 maggio 2025, il Collegio aveva evidenziato che i conti giudiziali n. 36745 e n. 36746 erano privi della indicazione dell'oggetto della gestione, che è stata ricostruita a posteriori nel corso dell'istruttoria, allorché sono stati prodotti due file in formato Excel, denominati <Prisma> quanto al conto n. 36745 (avente per oggetto le riscossioni effettuate in dipendenza della Convenzione approvata con Deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 30.04.2015 per la Riscossione del ruolo coattivo ICI 2011 (CIG: Z0114500E3), e del ruolo coattivo violazioni CDS 2013 (CIG Z7F1456680)), ed <Erica> quanto al conto n. 36746 (avente per oggetto le riscossioni effettuate in dipendenza dell'affidamento del servizio di verifica dei tributi per gli anni di imposta 2013 – 2014 – 2015 – 2016 e

relativa riscossione, nonché del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali e del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019 di cui alla Convenzione approvata con determinazione n. 136 del 23.05.2018 , del 9/12/2018 rep. 172341).

L'istruttoria condotta dal magistrato designato ha inoltre evidenziato che entrambi i prospetti di conto, pur redatti sul modello 21 allegato d.P.R. n. 194/1996, riportano con riferimento ai mesi nella sezione "Estremi della riscossione" l'importo incassato (ma non gli estremi delle ricevute), nella sezione "Versamento in tesoreria" l'importo riversato (ma non gli estremi del versamento) e nella sezione "Note" le quote di competenza del concessionario dedotte dai riversamenti.

Anche se l'agente della riscossione ha precisato che nella colonna "importo incassato" sono riportati gli importi versati dai contribuenti nel mese indicato, nella colonna "importo versato" gli importi effettivamente riversati e riferiti alle riscossioni del mese precedente e nella sezione "note" le spettanze trattenute, sempre con riferimento ai versamenti del mese e, quindi, riferiti alle riscossioni del mese precedente, resta il fatto che le gestioni, così come rappresentate all'atto del loro deposito, non possono dirsi complete, dal momento che, per ormai consolidata giurisprudenza della Sezione (cfr. ex multis, Corte conti, Sez. Calabria, n. 52/25), tutte le attività del concessionario devono essere rendicontate non solo attraverso il così detto <conto di

cassa>, ma anche attraverso il c.d. <conto di diritto>, che dovrà chiaramente indicare le somme da riscuotere provenienti dagli esercizi precedenti, del carico nell'esercizio di riferimento, delle somme riscosse in tale esercizio, degli aggi e delle competenze addebitate, degli annullamenti, delle somme versate in tesoreria e del debito residuo di fine esercizio.

Nei due conti giudiziali resi dal concessionario, invece, solo in fase istruttoria è stato possibile acquisire tutti i dati e verificare la correttezza degli importi addebitati a titolo di aggio e portati in compensazione in sede di riversamento.

Pertanto, il Collegio è persuaso del fatto che i conti giudiziali n. 36745 e n. 36746, così come depositati presso la segreteria della Sezione, sono da dichiararsi irregolari, in quanto all'evidenza contrari ai principi immanenti alla contabilità pubblica, quali anzitutto il principio di chiarezza e trasparenza delle scritture di bilancio.

Quanto al merito delle due gestioni, l'istruttoria – acquisita la documentazione inizialmente mancante – non ha rilevato ammanchi o addebiti a carico del concessionario, e da tale conclusione non v'è ragione di discostarsi.

2. Non si dà luogo a pronuncia sulle spese, attesa l'irregolarità solo formale della gestione.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sui conti giudiziali n.

36745 e n. **36746** resi dall'incaricato delle riscossioni esterne del Comune di Acquappesa (CS) per l'esercizio finanziario 2018, nei confronti di Area riscossioni S.r.l, li dichiara irregolari, senza ammanco a carico dell'agente.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 29 aprile 2026.

Il Relatore

Il Presidente

Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 18/05/2026

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente